

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4001 del 02/09/2019
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, ART. 208 - LR 13/2015 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT N. 2/4 - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CONFERITI IN BALLE PRESSO IL COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6")
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4122 del 30/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno due SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

D.LGS n. 152/2006 e smi, ART. 208 – LR 13/2015 – **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT N. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE UNICA** ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN NUOVO **IMPIANTO DI STOCCAGGIO (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CONFERITI IN BALLE** PRESSO IL COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO “COMPARTO KM 2,6”)

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per nuovi impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- le prime indicazioni operative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs n. 127/2016 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2016/6983 del 11/10/2016, secondo cui il procedimento autorizzativo per gli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che prevede il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi disciplinandone in modo specifico il funzionamento, non è dunque riconducibile alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990 e smi per tale istituto;

VISTA l'istanza presentata in data 31/10/2017 (ns. PGRA/2017/14486), così come completata ai fini dell'avvio del procedimento in data 24/11/2017 (ns. PGRA/2017/15634), da HERAmbiente SpA (P.IVA 02175430392), con sede legale in Comune di Bologna, Viale C.Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio di **Autorizzazione Unica**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla realizzazione e alla gestione di un **nuovo impianto di stoccaggio (R13) di rifiuti speciali non pericolosi** presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento di rifiuti sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 (denominato “Comparto km 2,6”);

CONSIDERATO che:

- si tratta di un nuovo impianto di stoccaggio (R13) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rifiuti combustibili (EER 191210), plastica e gomma (191204) e altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (EER 191212), conferiti in balle, da destinare al recupero energetico esterno anche mediante spedizioni transfrontaliere;
- in particolare, è prevista la realizzazione su un'area attualmente inedita presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento di rifiuti sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 (denominato "Comparto km 2,6") di un piazzale in c.a. di superficie pari di circa 4.400 m² (per una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 4.500 tonnellate di rifiuti), dotato di recinzione perimetrale (con 4 porte di accesso pedonale e due cancelli di accesso stradale per i mezzi in ingresso e in uscita) e di rete fognaria dedicata per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento collegata ad una vasca di accumulo in c.a. gettata in opera della capacità di 200 m³, con annesso locale tecnico per il rilancio dei reflui accumulati (flusso denominato S3/K), tramite l'esistente vasca VP presso l'adiacente impianto TCF del Centro Ecologico Romea (a cui confluiscono anche altri flussi di acque reflue del Comparto km 2,6), all'impianto TAS – sezione TAPO del Centro Ecologico Baiona;
- per come è strutturata la rete fognaria e il relativo recapito, il flusso di scarico denominato S3/K si configura come "flusso interno" (tra diverse sezioni di impianti aventi la medesima società titolare - HERAmbiente SpA - gestore anche del Centro Ecologico Baiona e quindi dell'impianto TAS) di acque reflue di dilavamento ai sensi della DGR n. 286/2005, oggetto pertanto di esclusiva regolamentazione ai fini della corretta gestione operativa con appositi documenti aziendali interni;
- non si rilevano interferenze tra l'impianto in progetto e il reticolo di bonifica consorziale, fasce di rispetto incluse;
- l'impianto in progetto ricade in "area di potenziale allagamento" con tirante idrico di riferimento non superiore a 50 cm, per cui è prevista l'adozione di accorgimenti costruttivi per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica dell'intervento, la cui efficacia è stata asseverata dal progettista (ns. PGRA/2018/3542). Risulta altresì esperita dal proponente la verifica riguardante la tutela delle aree interessate da produzioni tipiche e di qualità di cui al D.Lgs n. 228/2001 (ns. PGRA/2018/8260);
- la verifica di completezza con esito negativo della documentazione presentata inizialmente a corredo dell'istanza di AU comportava l'esigenza di interrompere i termini del procedimento, con richiesta di elementi documentali integrativi (ns. PGRA/2017/15231 del 20/11/2017);
- l'istanza di AU con le successive integrazioni documentali poteva intendersi correttamente presentata e formalmente completa in data 24/11/2017 ai fini dell'avvio del procedimento, di cui si provvedeva a darne notizia con apposita comunicazione ns. PGRA/2017/16454 del 15/12/2017;
- veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - ✓ si riuniva in data 10/01/2018, a seguito della convocazione inoltrata con nota ns. PGRA/2017/16454 del 15/12/2017 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, da cui emergeva la necessità di coinvolgere ANAS SpA in relazione agli aspetti inerenti la viabilità nella SS 309 Romea e di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al proponente in data 16/02/2018 (ns. PGRA/2018/2220) con sospensione dei termini del procedimento;
 - ✓ a seguito della presentazione da parte del proponente in data 16/03/2018 degli elementi integrativi richiesti (ns. PGRA/2018/3542) con riavvio dei termini del procedimento, con nota ns. PGRA/2018/5425 veniva convocata per il giorno 17/05/2018 la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi che, alla luce dei necessari approfondimenti sulla compatibilità urbanistica e territoriale dell'intervento in progetto, si aggiornava in data 14/06/2018 (ns. PGRA/2018/7479) e in data 28/06/2018 (ns. PGRA/2018/8014), ravvisando l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di AU relativi alla compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Ravenna comunicati al proponente in data 24/07/2018, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e smi (ns. PGRA/2018/9442) con facoltà di presentare per iscritto proprie osservazioni in merito, eventualmente corredate da documentazione;
 - ✓ i termini del procedimento venivano pertanto interrotti e riprendevano a decorrere per intero dalla presentazione da parte di HERAmbiente SpA in data 02/08/2018 delle proprie controdeduzioni volte al superamento dei motivi ostativi comunicati (ns. PGRA/2018/10108), informando al contempo dell'avvenuto deposito di formale osservazione alla Variante al PTCP adottata dal Consiglio Provinciale in data 08/06/2018 e pubblicata sul BURERT in data 27/06/2018, per cui ARPAE-SAC di Ra-

venna sospendeva il procedimento autorizzativo in oggetto *“in attesa del pronunciamento degli Enti competenti in merito all’osservazione avanzata sulla Variante al PTCP in corso, rimandando la ripresa dei termini procedurali in seguito all’adozione degli atti conclusivi da parte degli Enti competenti ad esprimersi sulla suddetta osservazione alla Variante al PTCP”* (ns. PGRA/2018/10754 del 20/08/2018).

A seguito dell’approvazione, in attuazione al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) vigente, della Variante al PTCP con delibera del Consiglio Provinciale n. 10 del 27/02/2019 (entrata in vigore il 03/04/2019), in data 19/03/2019 HERAmbiente SpA trasmetteva ulteriori elementi documentali utili al superamento dei motivi ostativi, richiedendo la ripresa dei termini procedurali (ns. PG/2019/43961);

- ✓ verificati con la Provincia di Ravenna – Servizio Programmazione Territoriale gli effetti della suddetta Variante al PTCP ai fini del riavvio del procedimento (ns. PG/2019/69333 del 02/05/2019 e ns. PG/2019/74971 del 13/05/2019), si teneva in data 10/07/2019 la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi convocata con nota ns. PG/2019/90090 che, condividendo il superamento dei motivi ostativi terminava con esito positivo i propri lavori ai fini del rilascio dell’AU, ferma restando la necessità interpellare il Consorzio di Bonifica della Romagna che si esprimeva positivamente in data 31/07/2019 (ns. PG/2019/120637);
- risulta verificato dallo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune di Ravenna, nel proprio parere di competenza acquisito in data 30/05/2018 (ns. PGRA/2018/6976), che le opere in progetto sono realizzabili senza necessità di alcun titolo abilitativo edilizio, ferma restando la responsabilità dei progettisti per quanto riguarda il rispetto della normativa edilizio-urbanistica vigente, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della LR n. 15/2013 e smi;
- al fine di assumere la decisione finale, nell’ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi venivano altresì acquisiti i seguenti pareri favorevole:
 - ✓ parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall’AUSL - Dipartimento Sanità Pubblica;
 - ✓ parere favorevole espresso, dal Comune di Ravenna per tutti gli aspetti di propria competenza;
 - ✓ parere favorevole, con prescrizioni, ai fini della viabilità espresso da ANAS SpA (ns. PGRA/2018/1372 del 31/01/2018);
 - ✓ parere favorevole condizionato espresso dalla Provincia di Ravenna – Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2019/108151 del 09/07/2019).

In data 27/06/2018 veniva altresì acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PGRA/2018/8261), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da questo SAC con nota ns. PGRA/2017/16487;

- in data 31/07/2019 risultano pertanto acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell’apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- riguardando area vincolata ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e smi, come previsto dall’art. 208, comma 7) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per le opere in progetto trovano applicazione le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica, rilasciata dallo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune di Ravenna in data 15/02/2018 con PG n. 28148/2018;
- in data 15/05/2019 veniva rilasciata la comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell’art. 88, comma 1) del D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell’Interno (ns. PG/2019/82111);
- risulta verificato il pagamento a favore di Arpaie in data 27/09/2017 delle dovute spese istruttorie ai fini del rilascio dell’AU ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;

PRESO ATTO della valutazione positiva del progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 151/2011, con prescrizioni, ai fini della prevenzione incendi di cui alla nota Prot. n. 4752 del 28/04/2016 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, acquisita agli atti con l’istanza di AU;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere al rilascio dell’AU ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per la realizzazione e la gestione dell’impianto di stoccaggio di rifiuti non pericolosi in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio di rifiuti non pericolosi oggetto della presente AU è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati rilevabili nella documentazione allegata all'istanza di rilascio dell'AU e precisamente:

- capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) dell'impianto: 4.500 t di rifiuti non pericolosi
- calcolo importo garanzia finanziaria: 4.500 t x 140,00 €/t = 630.000,00 €

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione dell'istruttoria per il rilascio dell'AU, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori nonché l'interruzione con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi per cui iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, eventualmente corredate da documenti, da parte del soggetto richiedente;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla Ditta HERAmbiente SpA (P.IVA 02175430392), con sede legale in Comune di Bologna, Viale C.Berti Pichat n. 2/4, **l'Autorizzazione Unica per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di stoccaggio (R13) di rifiuti speciali non pericolosi** conferiti in balle presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento di rifiuti sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 (denominato "Comparto km 2,6"), nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito indicate;
2. Di autorizzare la realizzazione delle opere in conformità agli impegni di progetto, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, alle seguenti condizioni e prescrizioni ai fini della prevenzione incendi:
 - 2.a) deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore;
 - 2.b) gli idranti a colonna dovranno essere installati in conformità alla UNI 10779:2014;
 - 2.c) in corrispondenza dell'ubicazione degli idranti a colonna dovranno essere previste delle porte pedonali di accesso all'area per permettere l'eventuale utilizzo dell'impianto antincendio;
 - 2.d) l'impianto antincendio a protezione dell'area dovrà essere dimensionato in modo da rispettare le caratteristiche idrauliche indicate nel prospetto B.1 della UNI 10779:2014 ossia n. 4 idranti contemporaneamente operativi con 300 l/min cadauno di portata e pressione residua non inferiore a 0,3 MPa;

- 2.e) qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR n. 151/2011;
- 2.f) a lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, con le procedure di cui al DPR n. 151/2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal DM 07/08/2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:
- i. Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello "mod.PIN 2.5 – 2014_CERT.IMP." a firma di professionista antincendio:
 - impianto di estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico o manuale;
 - ii. Dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del DM 22 gennaio 2008, n. 37 per i sottoriportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a) dell'Allegato II al DM 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del DM n. 37/2008 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto):
 - impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica;
3. Di dare atto che le opere in progetto sono realizzabili senza necessità di alcun titolo abilitativo edilizio, ferma restando la responsabilità dei progettisti per quanto riguarda il rispetto della normativa edilizio-urbanistica vigente, ai sensi dell'art. 7 comma 1) della LR n. 15/2013 e smi.
 Ai fini della realizzazione dell'impianto oggetto della presente AU, è altresì fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni stabilite nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e smi, dallo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di Ravenna in data 15/02/2018 con PG n. 28148/2018;
4. Di dare atto altresì che le acque reflue di dilavamento dell'impianto di stoccaggio dei rifiuti oggetto della presente AU sono raccolte e accumulate in preposta vasca di capacità pari a 200 m³ per essere destinate al trattamento nell'impianto TAS – sezione TAPO del Centro Ecologico Baiona, come "flusso interno" (denominato S3/K) tra diverse sezioni di impianti aventi la medesima società titolare e pertanto oggetto di esclusiva regolamentazione, ai fini della corretta gestione operativa, con appositi documenti aziendali interni;
5. Di prendere atto degli impegni assunti da HERAmbiente SpA quali misure per l'implementazione di una viabilità meno impattante nel territorio comunale, che consistono nella realizzazione di due punti di ricarica elettrica secondo modalità e tempistiche da definire in accordo con il Comune di Ravenna, oltre all'inserimento di misure premianti nell'ambito delle procedure di affidamento del servizio di trasporto rifiuti in uscita dall'impianto oggetto della presente AU per le imprese che mettono a disposizione un parco veicoli pesanti in grado di determinare minori emissioni in atmosfera rispetto agli altri partecipanti;
6. Di vincolare l'esercizio dell'impianto oggetto della presente AU al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 6.a) I rifiuti speciali non pericolosi ammessi alle operazioni di **messa in riserva (R13)** nell'impianto, con **capacità massima istantanea di stoccaggio complessivamente fissata pari a 4.500 tonnellate**, sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione rifiuti
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 10	Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

- 6.b) In termini di movimentazione, il quantitativo massimo annuo di rifiuti ammessi allo stoccaggio nell'impianto è fissato pari complessivamente a **36.500 t/anno**, con un quantitativo giornaliero di rifiuti in ingresso al massimo pari a **500 t/giorno**.
- 6.c) Sono ammessi allo stoccaggio nell'impianto esclusivamente rifiuti conferiti in balle.
- 6.d) La produzione di rifiuti derivanti da eventuali balle non integre non deve superare la percentuale del 5% in peso, su base annua, del quantitativo dei rifiuti conferiti in impianto.

- 6.e) I rifiuti non potranno rimanere messi in riserva presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
- 6.f) Il deposito temporaneo dei rifiuti costituiti da eventuali balle non integre deve essere effettuato, per tipologie omogenee, in cassoni dotati di copertura dagli agenti atmosferici.
- 6.g) I rifiuti sono ammessi all'impianto e gestiti con le modalità indicate nel Manuale di gestione operativa predisposto dal gestore, in cui trova regolamentazione anche il "flusso interno" di acque reflue di dilavamento dell'impianto di stoccaggio dei rifiuti oggetto della presente AU (denominato S3/K), secondo procedure interne aziendali che comprendono periodici autocontrolli per la verifica dell'accettabilità al trattamento nell'impianto TAS – sezione TAPO del Centro Ecologico Baiona.
La revisione del Manuale di Gestione operativa in uso costituisce modifica da comunicare ovvero richiedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- 6.h) Durante le operazioni di stoccaggio, carico/scarico e movimentazione dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.
- 6.i) Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio presso l'impianto nonché dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
- 6.j) Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.
- 6.k) È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.
- 6.l) Qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza interno appositamente redatto.
- 6.m) Il gestore è tenuto a verificare che gli automezzi in uscita dal Comparto km 2,6 evitino di spargere fango o altri detriti a mezzo delle ruote dei veicoli, lungo il piano viabile della S.S. 309 Romea e le proprie pertinenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs n. 285/1992 e smi.
- 6.n) Prima dell'inizio dell'attività di stoccaggio nell'impianto oggetto della presente AU, il gestore è tenuto a redigere un documento, ad integrazione di quanto redatto ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs n. 81/2008 e smi, che definisca le procedure e la segnaletica orizzontale e verticale da adottarsi onde evitare eventuali conflitti tra i mezzi che operano nell'area e interferenze con il personale a terra eventualmente presente. Tale documento dovrà anche valutare/definire la geometria dei cumuli onde evitare il rischio di caduta dei rifiuti stoccati.
7. Di stabilire che **prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto**, il gestore è tenuto a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale – Via Po, 40139 Bologna), pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, una garanzia finanziaria per un importo pari a **630.000,00 €** secondo le seguenti modalità:
- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

Tale garanzia finanziaria potrà essere svincolata da questa Agenzia in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'impianto.

L'efficacia dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria da parte di ARPAE – SAC di Ravenna. Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE – SAC di Ravenna non potranno pertanto essere svolte operazioni di stoccaggio di rifiuti oggetto della presente AU.

Presso l'impianto, unitamente all'AU, dovrà essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

8. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
9. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;
10. Di stabilire che eventuali modifiche da apportare all'impianto oggetto della presente AU devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare, costituiscono modifica sostanziale eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio per cui l'impianto non risulta più conforme all'autorizzazione rilasciata;
11. Di dare atto che il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
12. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente AU alla Ditta interessata, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.